

L.R. N. 22 DEL 26 AGOSTO 2009

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009

Pubblicata sul BUR n. 31 del 7 agosto 2009

Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA, AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 30 (Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)

1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:

- a) fondi immobiliari di cui all' [articolo 11, comma 3, lettera a\), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112](#) (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#);
- b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all' [articolo 11, comma 3, lettera a\), del d.l. 112/2008](#);
- c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex bancarie;
- d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.

2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscano nell'ordine:

- a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;
- b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;
- c) il minore impegno della Regione in termini finanziari;
- d) la permanente verifica degli interventi in itinere;
- e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri, quantificati in complessivi 2.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012.